

Diritto delle associazioni

Source: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#book_1/tit_2/chap_2

Codice civile svizzero	
Libro primo	Del diritto delle persone
Introduzione	
Titolo secondo	Delle persone giuridiche
Capo secondo	Delle associazioni

A.	Loro costituzione	Art. 60
	I. Unioni corporative	
1	Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti.	
2	Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione.	
	II. Iscrizione nel registro di commercio	Art. 61
1	Approvati gli statuti e costituita la direzione, l'associazione è autorizzata a farsi iscrivere nel registro di commercio.	
2	L'iscrizione è obbligatoria se l'associazione:	
	1. per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d'indole commerciale;	
	2. sottostà all'obbligo di revisione;	
	3. ¹ raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all'estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali. ²	
2bis	Il Consiglio federale emana le norme esecutive sull'obbligo di iscrizione nel registro di commercio. ³	
2ter	Può esonerare le associazioni di cui al capoverso 2 numero 3 dall'obbligo di iscrizione segnatamente se, in base all'importo, alla provenienza, alla destinazione o all'impiego previsto dei fondi raccolti o distribuiti, esse presentano un rischio esiguo di essere sfruttate per scopi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. ⁴	

¹ Introdotto dall'all. 1 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

² Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

³ Introdotto dall'all. 1 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

⁴ Introdotto dall'all. 1 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

	II. Elenco dei soci	Art. 61a⁵
1	Le associazioni tenute all'iscrizione nel registro di commercio tengono un elenco sul quale figurano il nome e il cognome o la ditta, nonché l'indirizzo dei soci.	
2	Tengono l'elenco in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.	
3	Conservano le indicazioni su ciascun socio e gli eventuali documenti giustificativi per cinque anni a contare dalla cancellazione del socio dall'elenco.	
	III. Associazioni senza personalità	Art. 62
1	Le associazioni che non possono avere o non hanno ancora la personalità giuridica sono parificate alle società semplici.	
	IV. Relazioni fra gli statuti e la legge	Art. 63
1	Ove gli statuti non dispongano circa l'organizzazione ed i rapporti fra l'associazione e i suoi membri, si applicano le disposizioni che seguono.	
2	Gli statuti non possono derogare a quelle disposizioni la cui osservanza è prescritta per legge.	
B.	Loro organizzazione	Art. 64
	I. Assemblea sociale	
	1. Funzioni e convocazione	
1	L'assemblea sociale è l'organo superiore dell'associazione.	
2	Essa è convocata dalla direzione.	
3	La convocazione deve aver luogo a tenore dello statuto, ed anche per legge quando un quinto dei soci lo richieda.	
	2. Competenze	Art. 65
1	L'assemblea sociale risolve circa l'ammissione o l'esclusione dei soci, elegge la direzione e decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell'associazione.	
2	Essa esercita la sorveglianza sopra la gestione di questi ultimi, e li può sempre revocare, impregiudicate le ragioni che loro competessero per contratto.	
3	Il diritto di revoca esiste per legge nei casi in cui sia giustificato da gravi motivi.	
	3. Risoluzioni sociali	Art. 66
	a. Forma	
1	Le risoluzioni sociali sono prese dall'assemblea.	
2	L'annuenza scritta di tutti i soci ad una proposta è parificata alla risoluzione sociale, quand'anche non sia stata tenuta un'assemblea	

⁵ Introdotta dall'all. 1 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

	b. Diritto di voto e maggioranza	Art. 67
1	Tutti i soci hanno egual diritto di voto nell'assemblea.	
2	Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.	
3	Non si può prendere una risoluzione sopra oggetti non debitamente preannunciati, eccettoché gli statuti espressamente lo permettano.	
	c. Esclusione dal diritto di voto	Art. 68
1	Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra la società da una parte ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea retta dall'altra parte, il socio è escluso per legge dal diritto di voto	
	II. Direzione	Art. 69
	1. Diritti e doveri in generale⁶	
1	La direzione ha il diritto e il dovere di curare gli interessi dell'associazione e di rappresentarla secondo le facoltà concesse dagli statuti.	
2	Le associazioni tenute all'iscrizione nel registro di commercio devono poter essere rappresentate da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve avere accesso all'elenco dei soci. ⁷	
	2. Contabilità	Art. 69a⁸
	La direzione tiene i libri di commercio dell'associazione. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni ⁹ concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti si applicano per analogia.	
	III. Ufficio di revisione	Art. 69b¹⁰
1	L'associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione ordinaria, effettuata da un ufficio di revisione, se due dei valori seguenti sono oltrepassati per due esercizi consecutivi:	
	1. somma di bilancio di 10 milioni di franchi;	
	2. cifra d'affari di 20 milioni di franchi;	
	3. 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.	

⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

⁷ Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

⁸ Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

⁹ RS 220

¹⁰ Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

2	L'associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione limitata, effettuata da un ufficio di revisione, se un socio personalmente responsabile o tenuto ad eseguire versamenti suppletivi lo chiede.
3	Le disposizioni del Codice delle obbligazioni ¹¹ sull'ufficio di revisione nell'ambito della società anonima si applicano per analogia.
4	Negli altri casi, gli statuti e l'assemblea sociale ¹² possono disciplinare liberamente la revisione.
	IV. Lacune nell'organizzazione Art. 69c¹³
1	Se l'associazione è priva di uno degli organi prescritti o dell'elenco dei soci di cui all'articolo 61a o non dispone più di un domicilio legale presso la sua sede, un socio o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie. ¹⁴
2	Il giudice può segnatamente assegnare all'associazione un termine per ripristinare la situazione legale e, se necessario, nominare un commissario.
3	L'associazione si assume le spese di queste misure. Il giudice può obbligarla a versare un anticipo alle persone nominate.
4	L'associazione può, per gravi motivi, chiedere al giudice la revoca di persone da lui nominate.
Bbis.	Rischio di insolvenza ed eccedenza di debiti Art. 69d¹⁵
	Alle associazioni tenute a farsi iscrivere nel registro di commercio si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti il rischio d'insolvenza e l'eccedenza di debiti, nonché la rivalutazione di fondi e partecipazioni.
C.	Diritti e doveri dei soci Art. 70
	I. Ammissione e dimissione
1	L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo.
2	Il diritto di dimettersi è garantito per legge, purché la dimissione ne sia annunciata almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare, o se è previsto un periodo amministrativo, sei mesi prima dell'anno della fine di questo.
3	La qualità di socio non si può alienare né trasmettere per successione.
	II. Contributi Art. 71¹⁶
	Se gli statuti lo prevedono, i soci possono essere tenuti a versare contributi.

¹¹ RS 220

¹² Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParL; RS 171.10).

¹³ Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

¹⁴ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551; FF 2019 4539).

¹⁵ Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 19 giu 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005, 2022 109; FF 2017 325).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004 (Determinazione dei contributi dei membri di associazioni), in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 2117; FF 2004 4277 4285)

	III. Esclusione	Art. 72
1	Gli statuti possono stabilire i motivi per i quali un socio può essere escluso, come possono permetterne l'esclusione anche senza indicazione del motivo.	
2	In questi casi il motivo dell'esclusione non può essere contestato in giudizio.	
3	Se gli statuti non contengono disposizioni di tal natura, l'esclusione può aver luogo solo per decisione dell'assemblea e per motivi gravi.	
	IV. Effetti della dimissione e dell'esclusione	Art. 73
1	I soci che si sono dimessi o che sono stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale	
2	Essi sono tenuti alle contribuzioni per il tempo durante il quale hanno fatto parte dell'associazione.	
	V. Protezione del fine	Art. 74
	A nessun socio può essere imposto un cambiamento del fine sociale.	
	VI. Protezione dei diritti dei soci	Art. 75
	Ogni socio ha, per legge, il diritto di contestare davanti al giudice le risoluzioni contrarie alla legge od agli statuti ch'egli non abbia consentite, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza.	
Cbis.	Responsabilità	Art. 75a¹⁷
	Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell'associazione. Salvo disposizione contraria degli statuti, tale responsabilità è esclusiva.	
D.	Scioglimento	Art. 76
	I. Modi	
	1. Per risoluzione	
	Lo scioglimento dell'associazione può in ogni tempo essere pronunciato dall'assemblea.	
	2. Per Legge	Art. 77
	Lo scioglimento dell'associazione avviene per legge in caso di insolvenza o quando la direzione non possa più esser costituita conformemente agli statuti.	
	3. Per sentenza del giudice	Art. 78

¹⁷ Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 2004 (Determinazione dei contributi dei membri di associazioni), in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 2117; FF 2004 4277 4285).

	Lo scioglimento è pronunciato dal giudice ad istanza dell'autorità competente o di un interessato, quando il fine dell'associazione sia illecito od immorale.
	II. Cancellazione dal registro Art. 79
	Se l'associazione è iscritta nel registro di commercio, la direzione od il giudice devono comunicare lo scioglimento all'ufficiale del registro per la cancellazione.